

Allegato B) al n.

STATUTO

ASSOCIAZIONE ARIANNA: IL FILO DELLA SOLIDARIETÀ PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ONLUS"

TITOLO I

Denominazione, Sede, Scopo, Durata

ARTICOLO 1

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, un'associazione di ricerca scientifico socio culturale, assistenziale denominata "ASSOCIAZIONE ARIANNA: IL FILO DELLA SOLIDARIETÀ PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ONLUS" avente come sigla "FILO DI ARIANNA PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ONLUS. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Feltre (Belluno) presso il Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale Civile di Feltre, via Bagnols sur Ceze, n. 3, ed ha lo scopo di promuovere, diffondere e sviluppare un'attività di sensibilizzazione culturale rivolta verso il mantenimento della salute pubblica, verso i valori della solidarietà umana, dell'assistenza sanitaria e della ricerca medica nel campo dell'apparato digerente. L'Associazione può istituire sedi secondarie in Italia ed anche all'estero. In particolare l'Associazione si propone, in via istituzionale, di:

- a) perseguire finalità di solidarietà sociale e di educazione sanitaria della popolazione;
- b) contribuire al potenziamento delle strutture gastroenterologiche nell'Area Feltrina, al fine di offrire un servizio sempre più efficiente, soprattutto per i soggetti socialmente svantaggiati.

In modo collaterale ed ausiliario, l'Associazione si propone, altresì, di:

1. Aiutare la ricerca nel campo della prevenzione, della fisioterapia, della diagnosi e della terapia delle malattie dell'apparato digerente;
2. promuovere attività culturali, congressi, conferenze e pubblicazioni nel campo della gastroenterologia;
3. promuovere e sviluppare l'aggiornamento del personale medico e paramedico addetto alle strutture gastroenterologiche operanti in tutto il mondo e, in particolare, nell'Area Feltrina;
4. promuovere la divulgazione scientifica attraverso l'istituzione di borse di studio e la stampa di pubblicazioni.

L'associazione può promuovere la raccolta dei fondi necessari per il conseguimento degli scopi dell'associazione ed opera senza alcuna discriminazione di carattere politico, religioso o di razza e l'attività deve sempre essere svolta con esclusione assoluta di scopi di lucro perseguendo in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e non può svolgere, neppure in via eccezionale e secondaria, attività commerciali di qualsiasi natura e tipo. L'associazione, al fine dello svolgimento dell'attività, istituirà tutti i servizi ritenuti necessari, i quali tuttavia non saranno anch'essi mai effettuati nell'esercizio di impresa essendo "non commerciale" l'attività dell'Associazione così come previsto dall'articolo 4, comma 4 della Legge n. 633 del 26 ottobre 1972. Gli sco-



pi dell'associazione nonché le clausole statutarie di cui è dotata sono conformi al Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 e quindi l'Associazione rientra a pieno titolo nella categoria delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

ARTICOLO 3

L'associazione non ha limiti temporali e quindi la durata è illimitata ma potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

Soci

ARTICOLO 4

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato e si diventa soci a seguito di deliberazione del presidente, su domanda dell'interessato. I soci dell'associazione possono essere: a) Soci fondatori; b) Soci ordinari; c) Soci sostenitori; d) Soci benemeriti; e) Soci onorari. Sono soci fondatori le persone che sottoscrivono il presente statuto davanti al notaio e non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Sono soci ordinari coloro i quali hanno versato la quota associativa annuale. Sono soci sostenitori coloro i quali versano la quota "una tantum" la quale è pari a cinque volte il valore della quota associativa annuale;

Sono soci benemeriti coloro i quali versano una quota superiore di almeno un terzo della quota "una tantum" e/o fanno donazioni di beni mobili e/o immobili di valore superiore. Sono soci onorari le persone che il Consiglio di Amministrazione dell'associazione ritenga opportuno eleggere come riconoscimento dei loro meriti eccezionali o si sono distinte per la loro attività nel campo medico scientifico e/o organizzativo a favore della gastroenterologia o che contribuiscono a vario titolo allo sviluppo dell'associazione. Essi sono esentati dal pagamento della quota sociale.

ARTICOLO 5

I diritti ed i doveri di tutti soci sono i seguenti:

- i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- i soci hanno diritto di essere informati sull'attività dell'associazione di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
- i soci devono versare nei termini la quota sociale che è intrasmissibile e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- i soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

L'impegno di adesione all'Associazione dei soci ordinari è annuale. L'ammissione a socio ordinario è soggetta alle seguenti norme:

- il candidato deve presentare domanda in carta libera al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per i minori la domanda dovrà essere inoltrata da chi esercita la patria potestà;
- l'ammissione a socio è altresì subordinata al pagamento della quota annuale il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Nell'ipotesi di rifiuto da parte del Presidente dell'Associazione nell'ammissione di un socio, l'aspirante associato potrà chiedere per iscritto che, sulla sua domanda, si pronunci il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione la cui

dell' deliberazione sarà insindacabile.

ARTICOLO 6

La qualifica di socio si perde, oltre che per morte o estinzione della persona giuridica o per messa in liquidazione dell'Associazione, anche per le cause seguenti:

a - dimissioni, che debbono essere notificate al Consiglio di Amministrazione dell'associazione a mezzo lettera raccomandata;

b - morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di due anni. I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi in base a decisione del Consiglio di Amministrazione;

c - radiazione dall'albo dei soci da parte del Consiglio di Amministrazione. Inoltre i soci che si rendessero colpevoli di infrazione al decoro, alle clausole dello Statuto o ai Regolamenti o di attività in contrasto con i fini dell'associazione; il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può ammonire e/o sospendere i soci per un periodo di tempo che riterrà opportuno. Il socio ha comunque il diritto di essere ascoltato ed il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di sentirlo (ovvero di convocarlo per l'audizione) prima di emanare qualsiasi provvedimento. La comunicazione del provvedimento di radiazione, di ammonizione o di sospensione dovrà avvenire con lettera raccomandata firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

Entrate e Patrimonio Sociale

ARTICOLO 7

Le entrate ed il patrimonio dell'Associazione, così come indicato dall'art. 4 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono principalmente costituite da:

- quote annuali;
- contributi pubblici e privati, sotto forma anche di donazioni di beni mobili, mobili registrati ed immobili;
- donazioni e lasciti testamentari;
- sottoscrizioni, sovvenzioni ed oblazioni;
- contributi straordinari da parte degli associati;
- altri eventuali introiti.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di fare parte dell'Associazione, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale, né può riavere i contributi e le quote versate. Gli eventuali proventi delle attività non possono in alcun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

I soci ordinari sono tenuti al completo pagamento delle quote annuali.

L'ammontare delle quote viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Le quote annuali possono essere anche versate in più rate sulla base delle indicazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per Legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO IV



Organi Sociali

ARTICOLO 8

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario-Tesoriere;
- il Revisore dei conti.

Tutte le cariche sono elettive e devono essere prestate in modo gratuito..

ARTICOLO 9

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, ovvero entro sei mesi quando viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'Associazione;
- b) il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
- c) i nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione per i soci onorari;
- d) gli altri argomenti proposti all'ordine del giorno.

Ogni quattro anni, l'Assemblea dovrà anche deliberare la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 10

L'Assemblea straordinaria dei soci viene convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un membro di quest'ultimo.

ARTICOLO 11

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante invito del Presidente da effettuarsi con la pubblicazione dell'ordine del giorno presso la sede sociale e presso le eventuali sedi secondarie almeno otto giorni prima del giorno fissato. Ad essa potranno partecipare tutti i soci fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti e, su invito del Presidente, ma senza diritto di voto, anche i soci onorari ed i non soci.

ARTICOLO 12

Ogni socio, fondatore, ordinario, sostenitore e benemerito ha diritto ad un solo voto. Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea solo da un'altra persona che riveste la qualifica di socio il quale può essere portatore al massimo di due deleghe. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

ARTICOLO 13

Solo per deliberare circa lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti all'assemblea.

ARTICOLO 14

Il Presidente ha la responsabilità amministrativa, gestionale e la rappresen-



Angelo Basso

Luigi Zamberlani

tanza dell'Associazione anche in giudizio. La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Tutte le eventuali spese di importo contenuto (ovvero inferiori ad Euro 1.500,00 – millecinquecento/00) necessarie per il funzionamento dell'Associazione possono essere assunte direttamente dal Presidente.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto da tre a tredici soci dell'associazione almeno due dei quali, in via preferenziale ma non vincolante, devono necessariamente essere scelti tra i medici del Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale di Feltre. Essi sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed esso delibera a maggioranza dei presenti. Nell'ipotesi che il Consiglio di Amministrazione sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Il Consiglio di Amministrazione provvede con pieni poteri per tutto quanto rientra nell'oggetto sociale, ad esclusione di quanto riservato per legge o per statuto all'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea è in via preferenziale ma non vincolante, il Responsabile del Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale di Feltre.

Il Consiglio di Amministrazione, nomina al proprio interno il Segretario - Tesoriere del Consiglio di Amministrazione, ed anche, se lo riterrà opportuno, il Vice - Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti, gli scopi e la durata.

Ove venissero meno uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione e la nomina dovrà essere convalidata, da parte dell'assemblea degli associati, nella riunione immediatamente successiva.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito effettuato almeno dieci giorni prima del giorno della riunione (salvo particolari casi di urgenza) nei modi che riterrà più opportuni e deve contenere l'ordine del giorno. Può anche essere convocato su richiesta scritta di due membri la quale deve contenere l'indicazione dei temi da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, approva o modifica l'eventuale regolamento dell'Associazione, che non deve essere comunque in contrasto con il presente statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare esso provvede a:

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e porre in atto gli indirizzi dalla medesima approvati;
- istituire e regolamentare tutta l'attività dell'Associazione;
- deliberare le spese di funzionamento dell'Associazione per un importo pari o superiore ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
- verificare la correttezza del comportamento di ogni associato ed espellere e/o far decadere dalle cariche sociali, dopo avere sentito la parte interes-



sata, coloro che hanno posto in essere azioni scorrette e contrarie agli scopi statutari ed al buon nome dell'Associazione.

ARTICOLO 18

Il Segretario - Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esercitate che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario - Tesoriere cura la tenuta dei libri prescritti dalla Legge, il libro dei verbali delle assemblee, del Consiglio di Amministrazione nonché il libro degli aderenti all'associazione. Il Segretario - Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e predispone per il Consiglio di Amministrazione, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e può essere rieletto anche più volte. Esso ha il compito di controllare, con facoltà di esaminare la documentazione, la regolarità della gestione e di stendere una breve relazione annuale.

ARTICOLO 19

L'esercizio sociale inizia al 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2000.

Il conto consuntivo contiene tutti i beni, tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico - finanziario è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, salvo particolari necessità che obbligano la convocazione dell'Assemblea in un tempo più ampio.

TITOLO V

Scioglimento, clausola compromissoria, disposizioni generali e finali

ARTICOLO 20

Le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto, come pure lo scioglimento dell'Associazione, devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e l'eventuale patrimonio residuale dovrà essere ceduto gratuitamente ad un'altra ONLUS avente analogha affinità o fini di pubblica utilità o a Enti privati e/o pubblici aventi obiettivi analoghi e senza scopo di lucro, sentendo, ove non vi sia diversa destinazione imposta dalla Legge, l'organismo di controllo ex art. 3, comma 190, L. 662/1996.

ARTICOLO 21

In caso di controversia tra i soci o fra di essi e l'associazione, per cause riferibili alla vita sociale, alla interpretazione del presente Statuto ed all'esecuzione delle deliberazioni assunte in conformità dello stesso, gli associati si impegnano a ricorrere ad un Collegio arbitrale da nominarsi entro 60 sessanta giorni dalla richiesta (a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata alla controparte e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione)

di ricorso all'arbitrato avanzata da almeno una delle parti, la quale indicherà anche il nome del proprio arbitro. Sempre entro tale termine, l'altra parte nominerà il proprio arbitro e, i due così nominati, nomineranno il terzo che fungerà da Presidente del Collegio. In caso di disaccordo e trascorsi i 60 giorni dalla richiesta di arbitrato, sulle nomine provvederà, su invito della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Belluno il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto. Sempre entro tali termini le parti, in accordo tra loro, potranno in alternativa procedere alla nomina di un arbitro unico. In ogni caso, l'arbitro unico od i componenti il collegio arbitrale dovranno essere scelti tra gli appartenenti ad un ordine professionale. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza dei voti dei componenti. L'arbitro unico o il Collegio arbitrale giudicheranno senza formalità di procedura, "pro bono et aequo", con lodo inappellabile e le parti interessate si obbligheranno ad assoggettarsi inderogabilmente al lodo ed a darvi esecuzione nel termine che nello stesso dovrà essere indicato. Il Collegio arbitrale sarà irrituale nel senso che gli arbitri avranno mandato a definire la controversia in via negoziale con una pronuncia riconducibile alla volontà dei mandanti e assumerà le proprie determinazioni nel rispetto del contraddittorio, secondo diritto. Lo stesso arbitro unico e il medesimo collegio arbitrale determineranno le competenze loro spettanti, attribuendole alle parti a loro discrezione.

ARTICOLO 22

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dagli eventuali regolamenti interni, valgono le norme di Legge.

Agel Djeletovic
Prof. Zambertan



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE RILASCIO PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE

Feltre, 16 DIC. 2015

Prof. Zambertan

